



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 22/07/2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 21/04/2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 23/02/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 30/09/2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 23/07/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 30/09/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 29/10/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.119 del 22/12/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28.06.2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.04.2023
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.04.2024
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/04/2025
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 18.12.2025
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.04.2026
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30.07.2026

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, viene adottata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, concernente tra l'altro:

Per quanto riguarda la TARI:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti;c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Per quanto riguarda la TASI:

- a) la disciplina di assimilazione all'abitazione principale;
- b) la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- c) l'individuazione di servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Per quanto riguarda l'IMU:

- a) la disciplina delle assimilazioni alla abitazione principale;
- b) i criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta

Unica Comunale (IUC)

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) Le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- b) Le aliquote della TASI: in conformità con i costi e servizi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) Le aliquote dell'IMU: che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Nella determinazione delle aliquote il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

Art. 3 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alle componenti IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune per la componente TASI e TARI e su modello ministeriale per la componente IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI:
 - a) restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), od all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 - b) Il termine di cui al comma 2. è diversamente stabilito - nell'esercizio della potestà regolamentare del Comune ed in ragione della peculiarità della tassa – al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI: si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU;
5. Ai fini delle dichiarazioni relative all'IMU: restano fermi gli immobili e i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

Art. 4 - Termini di versamento ed importi minimi

1. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L.
 - n. 296/2006, nessun versamento in acconto o saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 5,00 (cinque/00);
2. Il versamento della TARI è effettuato tramite la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del Dlgs n° 82 del 2005 (PAGOPA). Il pagamento può essere effettuato anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n° 241, anche al fine di poter compensare l'importo dovuto con crediti per i quali l'istituto della compensazione fra crediti e debiti sia ammesso. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo della TARI, l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI e il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 (TEFA) provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Città Metropolitana, ai sensi del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 ottobre 2020. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni,

limitatamente alle somme relative ad avvisi di pagamento, solleciti o atti accertativi e atti per la riscossione coattiva emessi prima dell'entrata in vigore del sistema per il riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana. Il Comune provvederà inoltre a riversare le somme spettanti alla Città metropolitana nei casi in cui le somme dovessero essere pagate con sistemi diversi da PAGOPA e F24 e, pertanto, ove non operi l'accredito diretto alla Città metropolitana. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, nessun versamento in acconto o saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 5,00 (cinque/00);

3. Il versamento dell'IMU è effettuato in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché a decorrere dal 1° gennaio 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L.

n. 296/2006, nessun versamento in acconto o saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 10,00 (dieci/00);

Art. 5 - Modalità di versamento

1. Versamento della TARI: Il Comune o il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti, provvede di norma all'invio dei modelli preventivamente compilati;

2. Versamento della TASI: il versamento è effettuato direttamente in maniera spontanea dai soggetti passivi del tributo. Il Comune può rendere disponibile ai contribuenti modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale forma di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta dovuta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque obbligati al versamento, in maniera spontanea nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento, con applicazioni delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con delibera consiliare;

3. Versamento IMU: è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con applicazioni delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con delibera consiliare;

Art. 6 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163 art. 1 L. 296/2006 il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'avviso di accertamento. Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le modalità consentite dall'ordinamento vigente.

Art. 7 - Funzionario Responsabile di Imposta

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 8 - Attività di controllo ed accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU – TASI e TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 447;

Art. 9 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27.12.2006, n. 296. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, con le modalità operative definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Art. 10 - Compensazioni

1. I soggetti passivi dei tributi, entro i termini di versamento di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n. 296/2006, possono detrarre dall'importo dovuto, senza applicazione di interessi, eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta comunale propria (I.M.U.), inerenti al medesimo anno finanziario o ad annualità precedenti.

2. La facoltà di cui al comma 1. non può essere esercitata nel caso in cui sia già intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. è tenuto a far pervenire al Comune, entro la data di scadenza del pagamento, apposita comunicazione contenente le seguenti indicazioni:

- 1) generalità e codice fiscale del contribuente;
- 2) annualità d'imposta;
- 3) importo del tributo da versare, al lordo della compensazione;
- 4) eccedenza/e di versamento che si intende portare in compensazione, distinta/e per anno d'imposta e per tributo;
- 5) dichiarazione di non avere chiesto il rimborso della/e quota/e versata/e in eccedenza e portata/e in compensazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3., il Comune provvede all'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 8, fatti salvi gli esiti dell'attività di accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui le somme a credito risultino maggiori dell'importo dell'obbligazione tributaria in scadenza, il contribuente ha facoltà di compensare il credito residuo all'atto di successivi pagamenti. In tal caso, ai fini del comma 2., rileva la data di prima applicazione della compensazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle eccedenze di versamento relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

7. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, il Comune provvede, in via ordinaria, ad effettuare la compensazione di eventuali eccedenze di versamento detraendo le stesse dall'ammontare della tassa dovuta per successivi periodi di imposizione e/o dall'ammontare di debiti pregressi per il medesimo titolo, o a titolo TARES.

8. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sono ammessi a detrarre dall'importo del tributo dovuto eventuali eccedenze relative ad altri tributi locali non riscossi mediante ruolo, ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI), inerenti al medesimo anno finanziario o ad annualità precedenti, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Art.11 - Rateizzazioni

1. L'imposta da versare deve essere superiore ad € 516,46 per le persone fisiche ed € 1.032,91 per ditte e società;
2. L'imposta deve eccedere complessivamente 1/20 del reddito annuo lordo dichiarato dal contribuente con l'ultima denuncia ai fini dell'imposta sui redditi oppure con l'ultimo bilancio;
3. La rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza documentata e motivata da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione;
4. Le rate non possono essere superiore a n. 8 con cadenza mensile non inferiori a €100,00, a ciascuna rata verranno applicati gli interessi calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente. Per importi dell'imposta superiori a euro 6.000,01 e inferiori a euro 20.000,00, sia per le persone fisiche che per le ditte e società, le rate potranno essere fino ad un massimo di n.36 mensili a cui verranno applicati gli interessi calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente. Per importi dell'imposta superiori a euro 20.000,01 e inferiori a euro 90.000,00, sia per le persone fisiche che per le ditte e società, le rate potranno essere fino ad un massimo di n.12 quadrimestrali a cui verranno applicati gli interessi calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente. Per importi dell'imposta superiori a euro 90.000,01, sia per le persone fisiche che per le ditte e società, le rate potranno essere fino ad un massimo di n.10 semestrali a cui verranno applicati gli interessi calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente; se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,01, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
5. Le copie dei versamenti attestanti l'avvenuto versamento dovranno essere inviati all'Ufficio Tributi;
6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata alle scadenze stabilite, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed il debito verrà recuperato con iscrizione dell'intero importo in un ruolo coattivo.

Art.12 - Riduzioni

Per quanto concerne l'IMU e la TASI, si prevede una riduzione del 50% da applicare sull'aliquota prevista nei casi di locazione a terzi per l'immobile avente le caratteristiche di abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che e il conduttore vi prenda la residenza e la utilizzi come propria abitazione principale;

Art.13 – Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti al personale addetto

In relazione al disposto dell'art.1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, viene istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi comunale, un fondo speciale;

- a1. Il fondo speciale non viene istituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione;
- a2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti, Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.
- a3. Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione;

Art.14 – Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art.13 qualora rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art.1, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 20 e il 30%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura compresa fra il 50% e il 70%.
- 2) Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante;
- 3) Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.
- 4) La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.

Art.15 - Limite del compenso incentivante

- 1) Il compenso di cui all'art.14, comma 1, lettera c), non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
- 2) Il compenso di cui all'art.14, comma 1, lettera c) si intende al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

TITOLO I - TASI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC, prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Art. 3 – Soggetti obbligati

1. La componente tariffaria (TASI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati di cui all'art. 2;
2. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 della Legge 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;
3. qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, eventualmente spettante, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
4. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo è il Comune di Greve in Chianti relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Art. 5 – Base imponibile, aliquote e detrazioni

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, denominata "IMU".
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l'esercizio dell'attività di accertamento.
4. L'aliquota di base per la TASI è pari all'1,00 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
5. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2103, fissata al 10,6 per mille. Per il solo anno 2014, l'aliquota massima non potrà eccedere il 2,5 per mille.
6. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel secondo e nel terzo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011.
7. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 2, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147.
8. le detrazioni di cui al comma precedente competono unicamente per la quota di tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o pertinenza del soggetto passivo titolare – pro quota o per l'intero- del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 6 –Esenzioni

1. Sono esenti dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 Bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e smi.
 - Sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune di Greve in Chianti ubicati nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali, non anche per quella a carico del detentore e/o occupante che dovrà essere calcolata con l'aliquota prevista per la propria destinazione d'uso.

Art. 7 – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Art. 8 – Detrazioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune l'Amministrazione Comunale per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può riconoscere una detrazione per la sola abitazione principale stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, differenziando anche in ragione di motivazioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo, tra questi:
 - Pubblica sicurezza e vigilanza;
 - Tutela del patrimonio artistico e culturale;
 - Servizi cimiteriali;
 - Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;
 - Illuminazione pubblica;
 - Servizi socio assistenziali;
 - Protezione civile;
 - Manutenzione degli edifici ed aree comunali;
 - Gestione di beni demaniali e patrimoniali;
 - Trasporto pubblico locale;
2. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui all'articolo 5 provvede anche all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 – Modalità di versamento del tributo

1. Il tributo è versato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopracitato art. 17 in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma.
3. Il versamento del tributo comunale è effettuato per l'anno di riferimento, in due rate semestrali, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, mediante bollettino di conto corrente o modello

di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari o postali. È, inoltre, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento ai mesi di possesso. Per frazioni di mese vengono considerate soltanto quelle che superano i 15 giorni.

5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda delle cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 156, art. 1 della Legge 296/2006.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si provvede al rimborso di somme inferiori all'importo di € 5,00 (cinque/00).

Art. 12 – Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, è facoltà del funzionario responsabile inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile

2. Ai fini dell'attività di accertamento, inoltre, il comune, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del d.Lgs. 504/1992 può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui la cui dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e smi.

4. In assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI/TARES risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 13 – Sanzioni

1. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 14 c. 1 del presente regolamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi nn. 1, 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazioni di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 24 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Si rinvia all'art.11 della parte generale Imposta IUC.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento.

3. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 14 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'ufficio competente procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 16– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

TITOLO II - IMU

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Greve in Chianti, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) e smi, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (IUC) a partire dal 1° gennaio 2014 e delle altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 1° gennaio 2014 non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Greve in Chianti, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.

5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 6 – Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di

formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.f.a, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Aree fabbricabili.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 8 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 9 - Fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i

moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214;

2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l'ammontare del reddito dominicale risultante al catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3 comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.
3. Per i fabbricati rurali, di cui all'articolo 13 comma 14 ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n.214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
2. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune di Greve in Chianti ubicati nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali.
3. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
5. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
6. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
7. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
8. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
 - a) Qualora l'unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, abbia una utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a detta attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni con Legge 24 novembre 2006 n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
 - b) Nel caso non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto a), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non

commerciale , a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 17 agosto 1988 n. 400, entro 60 gg dalla entrata in vigore dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014 si applica l'esenzione del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2009 n. 99 iscritti nella previdenza agricola e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al suddetto decreto non ricadono in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dell'IMU.
2. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 11 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Art. 12 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 13 – Pertinenze dell’abitazione principale

1. L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
2. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell’estensione del trattamento agevolato, l’abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 14 – Immobili merce

1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 15 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, fatta salva l’approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

Art. 16 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto al 50% di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la mancanza anche congiunta degli impianti elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 17 – Fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 18 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero

all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 19 – Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera dell'organo competente può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
 - per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;
 - per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero concessi in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.
2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura fissata per legge. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 20 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 21 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 22 – Termini di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate.

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 10,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 23 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 24 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e

riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 25 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 26 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Art. 27 – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 – Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 24 entro il termine dei 60 gg. dalla notificazione, l'ufficio competente procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

TITOLO III - TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'articolo 1 commi dal 639 al 704 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2 – Istituzione della Tassa sui rifiuti (TARI)

1. La tassa è istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva in base a

quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

2. La tassa è applicata a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 e smi.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 - Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
6. La tassa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 14, comma 1, lett. d).

7. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un' obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
10. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.
11. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
12. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.

Art. 5 - Decorrenza della tassa

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso della tassa, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 16, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 16, la tassa non è dovuta, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree,.
4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tassa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 14 e15, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 16, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte

fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alla categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.
6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza
 - i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999
7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 4, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7 - Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. La superficie assoggettabile è data:
 - per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A,B,C,) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 6-12-2011 n° 201, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 - per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione di quanto previsto al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 6-12-2011 n° 201, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie.

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le componenti perequative unitarie previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03.08.2023, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, rispettivamente per le seguenti finalità:

- a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

3. La componente di cui al precedente comma 2, lett. a), inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

4. La componente di cui al precedente comma 2, lett. b), inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

5. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, della riduzione di cui al successivo art. 14, comma 1, lett. m) («bonus sociale per i rifiuti»), introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
- per le utenze di cui all'art. 4, comma 9 del presente regolamento nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 35
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70

- numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
- numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
- numero 6 occupanti se la superficie dei locali è superiore a mq. 110.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 16, comma 3, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono assimilati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.
5. Le attività di bar, caffè e pasticceria svolte in maniera sussidiaria ad attività prevalenti come cinematografi e teatri, dovranno essere inserite nella categoria 2.
6. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 11 - Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ai sensi delle disposizioni vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono considerati urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale e se è contiguo all'area di produzione, ed è destinato al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, di cui al comma 1, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime di Tariffa di Igiene Ambientale:

ATTIVITA' PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE

1.	falegnamerie	30%
2.	autocarrozzerie	50%
3.	autofficine meccaniche	50%
4.	officine metalmeccaniche	50%
5.	autofficine di elettrauto	50%
6.	lavanderie	30%
7.	verniciatura	70%
8.	galvanotecnica e trattamento metalli	80%
9.	fonderie	80%
10.	laboratori odontotecnici	30%
11.	marmista	80%
12.	laboratori litotipografici	50%
13.	attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
14.	laboratorio vetri e specchi	50%
15.	qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	30%
16.	distillerie	90%
17.	distributori carburante	30%
18.	fabbri	40%
19.	gommisti	80%

Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tariffa di igiene ambientale, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16.

4. La domanda dovrà essere corredata da:
 - idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree con l'indicazione della superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero
5. tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque

obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 12 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. In base all'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento del Canone patrimoniale.
4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 13 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Le esenzioni di cui alle lettere seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.
 - le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
 - le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
 - le serre a terra;
 - le aree scoperte adibite a verde

- le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative.
 - Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - Le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge.
 - forni per panificazione, forni per verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere.
 - soffitte, soppalchi, cantine e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1.90.
 - unità immobiliari sia a destinazione abitativa che diversa, prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi.
4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime di Tariffa di igiene ambientale, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16. La stessa domanda dovrà essere corredata da:
- 1.a.a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - 1.a.b) fotocopia della 4^a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero od altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto.
- Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.
5. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
6. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
7. In base al precedente art. 11, comma 2, del presente Regolamento, non sono soggetti a tassazione i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali, destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

Art. 14 – Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e

l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;

b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: riduzione del 20%;

c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: riduzione del 30%;

d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 33%;

e) Riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico: riduzione del 60%;

f) ai soggetti aderenti al progetto Waste-Less in Chianti approvato con delibera di G.C. n.28 del 07.09.2009, per la durata di adesione a progetto, è riconosciuta la riduzione derivante dall'applicazione della seguente tabella:

Punteggio (base + aggiuntivo)	% riduzione da applicare
10	10,00%
15	13,50%
20	17,00%
25	20,00%

Il punteggio è definito, per ogni tipologia di destinatario, sulla base di quanto indicato negli allegati tecnici del progetto approvati con delibera di Giunta Comunale 109 del 21/08/2012.

g) Qualora nel regolamento per la tariffa siano già previste riduzioni tariffarie a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione e riduzione dei rifiuti equivalenti a quelle previste tra le azioni facoltative del marchio, non si applicano agli aderenti al marchio i punti aggiuntivi previsti per quell'azione bensì lo sconto tariffario già previsto nel regolamento, che si cumula al punteggio ottenuto con l'adesione al marchio.

h) All'attività di cui al punto 4.3 tabella 3a dell'allegato "1" al D.P.R. n. 158 anno 1999, categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub) ove sia dimostrato con documentazione presentata all'ufficio comunale competente la chiusura per un periodo complessivo superiore a tre mesi: riduzione del 20%;

i) Per l'anno 2020 sono applicate le seguenti riduzioni aggiuntive atipiche alle categorie di seguito elencate:

- riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 11, 18, 20 e 21;
- riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 12 dal 2020 (ex-categoria 11 - studi professionali) che sarà concessa d'ufficio;
- riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 4;
- riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13, 15, 16 e 17;

- riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1;
- riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 7, 8, 22 e 23;
- riduzione pari al 85% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 24;
- riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 2;

Le predette riduzioni sono concesse d'ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 11, 13, 20 e 21, che saranno concessi esclusivamente – nelle rispettive intere misure – previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione – resa ai sensi dell'art.46 D.P.R:28 dicembre 2000 n.445 – attestante la chiusura per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni.

Le predette riduzioni le categorie 4 e 23 che saranno concessi esclusivamente – nelle rispettive intere misure – previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 10 gennaio 2021, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione – resa ai sensi dell'art.46 D.P.R:28 dicembre 2000 n.445 – attestante la chiusura per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni.

l) Per l'anno 2021 sono applicate d'ufficio le seguenti riduzioni aggiuntive atipiche alle categorie di seguito elencate:

- riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 1;
- riduzione pari all'85% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24;
- riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 2;

m) nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a **9.796,00** euro, elevato a 20.000,00 euro, limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: riduzione del 25% della tariffa

Le predette soglie ISEE si intendono automaticamente adeguate in caso di sopravvenuta modifica della normativa in materia di bonus sociale rifiuti.

2. Per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

a) per le aree esterne operative delle attività di cui al punto 4.3 tabella 3a) dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99 per le Categorie 4-18-19-20-21-22-23-24 (rispettivamente: campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista – carrozzeria, autofficina, elettrauto – attività industriali con capannoni di produzione – attività artigianali di produzione beni specifici – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - mense, birrerie, amburgherie – bar, caffè, pasticceria) la superficie per la tariffa è convenzionalmente ridotta del 25%

Le riduzioni di cui al comma 1), ad eccezione della riduzione di cui alla lett. m) e fatto salvo quanto previsto alle lettere i) e l), saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

- a) utenze domestiche che praticano il compostaggio. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;
- b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta di Quadrifoglio spa. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a recupero dei rifiuti:

a) La parte variabile della tariffa - ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale - TUA), come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 - non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore abbia conferito al di fuori del servizio pubblico e dimostri di avere avviato al recupero; per la determinazione della riduzione tributaria, si applicano i criteri e le modalità di cui all'Allegato A.

L'esercizio della scelta di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esercizio dell'opzione ha effetto per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Ai sensi della L.R. Toscana 16.04.2021, n. 14, l'utenza non domestica che si avvalga dell'opzione dovrà indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dell'accordo contrattuale sottoscritto con il soggetto che effettua l'attività di raccolta dei rifiuti urbani.

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta. Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

5. Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche:

a) attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti.

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa. L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente. La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

b) riduzione per collaborazione con il gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (ecotappa). E' concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad

esempio pile, farmaci, batterie ecc. La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARES. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

c) riduzione per utenze con certificazione ambientale. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 10%. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

d) riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, in favore delle utenze non domestiche, per lo svolgimento di attività correlate al mantenimento della pulizia e del decoro di aree pubbliche a verde, in adempimento di obbligazioni accessorie alla gestione di beni immobili, di proprietà comunale, concessi in godimento in forza di atto pubblico.

6. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Il predetto limite massimo non si applica negli anni 2020 e 2021, nonché qualora ricorrano, anche disgiuntamente, le fattispecie agevolative previste ai commi 1, lett. m) e 2 del presente articolo, nonché al precedente comma 5, lett. d).

7. Le riduzioni percentuali disciplinate ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, entro il limite di cui al comma 6

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 15 Agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime di tariffa di igiene ambientale. Le agevolazioni di cui al successivo comma 5, lett. f), si applicano a decorrere dalla data della richiesta.

2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le agevolazioni di cui alle lettere seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Sono, inoltre, concesse le seguenti agevolazioni tariffarie:

- a) convivenze, comunità e associazioni, legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti riduzione tariffa del 50%
- b) associazioni culturali riduzione tariffa del 30% esclusivamente sulla porzione di immobile a destinazione sociale
- c) circoli ricreativi: riduzione tariffa del 20%
- d) nuclei familiari composti solo da ultrassessantacinquenni che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
 - I°. Reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura con esclusione dell'eventuale reddito dell'abitazione di proprietà oggetto del beneficio, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.;
 - II°. Titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio.
 - III°. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche: riduzione tariffa del 50%, ovvero, in alternativa, riduzione del 33,33% della tariffa residuante a seguito dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 14, comma 1, lett. m), in caso di concomitante spettanza.
- e) nuclei familiari con reddito secondo la seguente tabella (si intendono per nuclei familiari tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultano dalle certificazioni anagrafiche) in cui sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento (ambedue però non computabili per il calcolo del reddito): riduzione tariffa 60%, ovvero, in alternativa, riduzione del 46,66% della tariffa residuante a seguito dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 14, comma 1, lett. m), in caso di concomitante spettanza.

Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, per l'anno d'imposta precedente a quello di imposizione, non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

– per una persona	€	15.235,48
– per due persone	€	19.108,91
– per tre persone	€	22.982,33
– per quattro persone	€	26.855,76
– per cinque persone	€	30.729,19
– per sei persone	€	34.602,61
– per ogni persona in più si aggiungono	€	3.873,42

- f) nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% senza limitazione di reddito riduzione tariffa del 20%
- g) utenti domestici che risultano affittuari con regolare contratto di locazione registrato e con reddito ISEE secondo la seguente tabella
 - da € 0,00 ad € 5.000,00 riduzione del 50%
 - da € 5.001,00 ad € 8.000,00 riduzione del 30%
 - da € 8.001,00 ad € 12.000,00 riduzione del 20%Non è prevista nessuna riduzione per redditi oltre € 12.001,00

h) le utenze di cui alla categoria 2: riduzione della tariffa del 50%.

i) utenze non domestiche della categoria 9, previo avvio di apposito programma di raccolta differenziata e previa stipula di apposita convenzione tra intestatario dell'utenza, Comune e Gestore, in quanto parti necessarie dell'atto: riduzione del 70% della parte variabile della tariffa.

6) Le agevolazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) non sono attribuite in caso di morosità definitivamente accertata riguardante il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), di importo superiore ad € 300,00.=, non costituente oggetto di rateazione alla data di presentazione dell'istanza.

E' consentita la regolarizzazione della posizione tributaria ai fini TARI entro 60 giorni dalla comunicazione di preavviso di diniego dell'agevolazione

ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 16 Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è iniziata l'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ch  non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente   obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro **90 giorni dalla data in cui si   verificato l'evento**.

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, **entro 90 giorni dalla data di avvenuta variazione**.

5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro **i 90 giorni successivi al verificarsi dell'evento**, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

8. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:
per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
- b) dati di recapito: e-mail, n  tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito

- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione. (*)
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti (*)
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
- g) estremi catastali dell'immobile; (*)

per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) (*)
- b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*) d) estremi catastali dell'immobile (*)
- e) ubicazione, superficie calpestabile(*)
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

(*)dati obbligatori

Art. 17 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso indicato nell'art.9 del regolamento IUC.

RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 18 - Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 19 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art 16, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. A tal fine, il funzionario responsabile, può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, ed avente le caratteristiche previste dall'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 27/12/2019, n° 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Ai sensi dell'art 50 del D.lgs.n. 449/1997 al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate.

Art. 20 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. La sanzione di cui al comma 1. è ridotta, sempre ch  la violazione non sia stata gi  constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit  amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;
 - b) al 3%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito - oltre il termine di cui alla lettera a) - entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;
 - c) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, salvo nei casi previsti dal successivo comma 4.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, se l'omissione   accertata dal comune, si applica la sanzione del 150%, qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualit  consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.
7. La sanzione di cui al comma 3.   ridotta, sempre ch  la violazione non sia stata gi  constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit  amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) 10,00%, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
 - b) 12,50%, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dall'omissione.

8. La sanzione di cui al comma 5., sempre ch  sussistano i presupposti di cui al comma 7., secondo periodo,   ridotta al 6,25% se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data della commessa violazione.
9. Per le sanzioni determinate ai sensi dei commi precedenti, ad esclusione dei commi 1, 2 e 6,   stabilito l'importo minimo di € 50,00.=
10. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 - irrogate con provvedimento del responsabile dell'imposta di cui all'art. 20 - sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sar  effettuata la riscossione coattiva secondo le modalit  consentite dalle normative vigenti.

Art.22 – Scadenze

- 1 acconto, pari al 40% del tributo calcolato sulla base delle tariffe TARI applicate per l'anno precedente a quello di riferimento, da versare entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento;
- 2 acconto pari al 40% del tributo calcolato sulla base delle tariffe TARI applicate per l'anno precedente a quello di riferimento, da versare entro il 30 settembre dell'anno di riferimento;
- 3 rata: a saldo dell'importo annuale dovuto applicando le tariffe TARI dell'anno di riferimento ed in base a quanto dovuto per i due acconti, da versare entro il **16 dicembre** dell'anno di riferimento con facolt  di poter corrispondere i due acconti in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno di riferimento stesso e specificando che, contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sar  provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. N  504/1992, da riversare alla Provincia di Firenze;
- per gli anni 2020 e 2021, il primo acconto, pari al 40% del tributo calcolato sulla base delle tariffe TARI applicate per l'anno precedente a quello di riferimento, sar  da versare entro il 16 settembre dell'anno di riferimento, e 2 acconto pari al 40% del tributo calcolato sulla base delle tariffe TARI applicate per l'anno precedente a quello di riferimento, da versare entro il 16 novembre dell'anno di riferimento e 3 rata: a saldo dell'importo annuale dovuto applicando le tariffe TARI dell'anno di riferimento ed in base a quanto dovuto per i due acconti, da versare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

ALLEGATO A – RIDUZIONI

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14

1. UtENZE domestiche che praticano il compostaggio

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tares per l'aggiornamento dell'utenza. Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tares per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLAVOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI,ALLE VOCI 170601E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106 MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX	5	A

	CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE		
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI	6	C
	ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)		
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED	1	C

	ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)		
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tares al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

$$\text{punti} = \text{chilogrammi conferiti (KG)} / \text{coefficiente familiari (KB)} \times \text{coefficiente tipo rifiuto (KP)}$$

esempio: 100 kg – 2 componenti (KB=1,8) – vetro KP=0,3 = $100/1,8 \times 0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tares al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

- 1 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

- 2 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq \cdot Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd \cdot 100 / rp$$

- 3 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARES unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);
- la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica o al centro di raccolta per ottenere lo sconto tariffario non dev'essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio Tariffa al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

SOMMARIO

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- Art. 3 - Dichiarazioni
- Art. 4 - Termini di versamento ed importi minimi
- Art. 6 - Riscossione coattiva
- Art. 7 - Funzionario Responsabile di Imposta
- Art. 8 - Attività di controllo ed accertamento
- Art. 9 - Rimborsi
- Art. 10 - Compensazioni

TITOLO I TASI

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto del tributo
- Art. 3 – Soggetti obbligati
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Base imponibile, aliquote e detrazioni

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 6 –Esenzioni
- Art. 7 –Riduzioni
- Art. 8 – Detrazioni
- Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili

VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 10 – Modalità di versamento del tributo
- Art. 11 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 12 – Accertamenti d’ufficio
- Art. 13 – Sanzioni
- Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 15 – Riscossione coattiva
- Art. 16– Entrata in vigore

TITOLO II - IMU

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 8 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 9 - Fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

Art. 11 – Abitazione principale

Art. 12 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

Art. 13 – Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 14 – Immobili merce

Art. 15 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

Art. 16 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 17 – Fabbricati di interesse storico-artistico

Art. 18 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

Art. 19 – Aliquota ridotta

Art. 20 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 21 – Dichiarazione

Art. 22 – Termini di versamento

Art. 23 – Modalità di versamento

Art. 24 – Accertamento

Art. 25 – Attività di controllo e rimborsi

Art. 26 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

Art. 27 – Mancato accatastamento degli immobili

Art. 28 – Riscossione Coattiva

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Normativa di rinvio

Art. 30 – Efficacia del Regolamento

TITOLO III - TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione della Tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 - Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

Art. 5 - Decorrenza della tassa

Art. 6 - Determinazione della tariffa

Art. 7 - Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie.

UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10 – Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 11 - Produzione di rifiuti speciali

Art. 12 - Tariffa giornaliera

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 13 - Esclusioni

Art. 14 – Riduzioni

Art. 15 Agevolazioni

ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 16 Adempimenti a carico dei contribuenti

Art. 17 - Rimborsi

RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 18 - Il Funzionario responsabile

Art. 19 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

Art. 20 - Sanzioni

Art. 21 - Riscossione coattiva

ALLEGATO A – RIDUZIONI